

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE APERTE AL PUBBLICO DI MATERIALE OGGETTO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA

TRA

LA REGIONE LAZIO rappresentata dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria dott. Giampaolo GRIPPA;

LA FEDERFARMA LAZIO rappresentata dal Presidente dell'Unione Regionale dott. Franco CAPRINO;

LE FARMACIE COMUNALI rappresentate da Confservizi Lazio nella persona del dott. Giuseppe LABARILE.

PREMESSO

che la Regione Lazio in data 23 dicembre 2008 ha siglato l'accordo con Federfarma Lazio per l'erogazione di alcuni farmaci del PHT secondo la modalità di distribuzione "per conto", accordo recepito con Decreto Commissariale U0002 del 14 gennaio 2009, e che tale accordo prevede (punto 1, lettera e) di attuare entro il 30 aprile 2009, sulla base dell'accordo già stipulato, la distribuzione esclusiva dei presidi ed ausili per diabetici con l'intento di rendere omogenea e capillare la modalità distributiva tramite tutte le farmacie aperte al pubblico nel territorio regionale;

che nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 27 febbraio 2007, attuativa del piano di rientro della Regione Lazio, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12 febbraio 2007, veniva ribadita l'intenzione di siglare un accordo tra le parti per la distribuzione tramite le farmacie territoriali convenzionate del materiale e dei dispositivi diagnostici per il trattamento del diabete, elencati nell'Allegato A al presente accordo, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti e contenere la spesa per tali prodotti;

che le Farmacie convenzionate applicheranno al materiale ed ai dispositivi diagnostici sopra citati i prezzi, concordati con la Regione, indicati nell'allegato A;

che le Farmacie inoltre applicheranno le fustelle adesive, sulla ricetta o in alternativa su un modulo stampato proposto dal sistema via internet, di tutti i prodotti erogati in regime di Assistenza Integrativa ove ciò non pregiudichi l'integrità del contenuto;

che le Aziende USL Capofila provvederanno al rimborso, tramite Distinta Contabile Riepilogativa delle prestazioni di Assistenza Integrativa dei dispositivi sopra menzionati, secondo le tariffe concordate e solo in presenza delle relative fustelle, salvo quanto previsto dal comma precedente;

che la Regione Lazio, per il tramite delle singole ASL, sospenderà definitivamente in ogni distretto la distribuzione diretta dei dispositivi medici e diagnostici a pazienti affetti da diabete;



che l'accordo in argomento non è in contrasto con le normative vigenti e di riferimento;

che le farmacie convenzionate garantiranno una distribuzione qualificata, continua e capillare;

Che Federfarma Lazio metterà a disposizione un sistema di controllo e monitoraggio via internet che consentirà alla Regione, alle ASL, a Federfarma Lazio ed a Confservizi Lazio, in modo differenziato a seconda delle esigenze e competenze definite nell'ambito del tavolo tecnico, di avere a disposizione in tempo reale tutti i dati e gli elementi statistici. L'analisi dei volumi, dei valori di spesa e delle previsioni di consumo consentiranno in maniera certa e puntuale di effettuare ricognizioni appropriate, univoche e attendibili su tutto il territorio Regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1) Impegni delle parti

A) La Regione si impegna:

1. A far sì che cessi la distribuzione diretta da parte di tutte le Aziende U.S.L. del materiale oggetto di assistenza integrativa di cui alle premesse.

A tal fine provvederà:

- a) A diramare una disposizione vincolante per le stesse ASL affinché queste ultime sospendano gli acquisti e, fatto salvo il periodo di smaltimento scorte di cui al punto 1 lettera D comma 1, la distribuzione del materiale oggetto del presente accordo.
- b) Ad operare perché i Direttori Generali delle ASL ricevano ed emanino disposizioni scritte e vincolanti al rispetto di tale accordo, da notificare per conoscenza alle parti firmatarie.
- c) Che le ASL si adoperino per esaurire, entro i giorni stabiliti al punto 1 lettera D comma 1, le proprie scorte e si impegnino a comunicare alla Regione e, per conoscenza, alle parti contraenti l'interruzione della distribuzione diretta dei prodotti oggetto di tale Accordo.
- d) A notificare ufficialmente alle parti firmatarie la data di cessazione della distribuzione diretta in tutti i distretti di tutte le ASL della Regione, sottoscritta dai Direttori Generali ed inviata per conoscenza alle parti firmatarie.

Questa condizione non è limitante la validità dell'accordo sottoscritto, ma limita esclusivamente l'applicazione, da parte delle farmacie della Regione Lazio, dei prezzi concordati di cui all'allegato A.



2. A garantire la comunicazione delle modalità e dei tempi relativi all'applicazione di tale accordo a tutti i medici di base, a tutti i centri specialistici, a tutte le ASL e alle associazioni di pazienti interessate, oltre che a far condividere, sottoscrivere ed applicare tale accordo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.
3. Ad informare di tale Accordo tutte le farmacie presenti sul territorio regionale.
4. A non porre in essere, né direttamente né tramite le ASL, alcun diverso accordo distributivo per tali dispositivi con altri soggetti erogatori.
5. A semplificare l'accesso degli assistiti ai presidi diagnostici grazie al sistema di monitoraggio via internet fornito gratuitamente da Federfarma Lazio, il quale rende superfluo il processo autorizzativo.

B) Federfarma Lazio e Confservizi Lazio in rappresentanza delle Farmacie si impegnano:

1. Ad informare del presente accordo tutte le farmacie a loro aderenti.
2. Verificare, tramite le farmacie:
 - a. che le prescrizioni del materiale in oggetto siano effettuate in conformità a quanto previsto dal presente accordo;
 - b. l'applicazione sul modulo/i stampato/i, tramite le procedure internet, delle fustelle dei prodotti oggetto di tale accordo, allegandoli alla ricetta SSN, esclusi quelli ove ciò possa comportare il deterioramento al contenuto in conseguenza del danneggiamento dell'involucro primario;
 - c. la registrazione contestualmente all'erogazione dei prodotti sul sistema di controllo on-line e la dispensazione entro i limiti quantitativi indicati nel sistema stesso e nell'eventuale ricetta.

C) Federfarma Lazio si impegna

1. A fornire il sistema di controllo e monitoraggio on-line con lo scopo di verificare in tempo reale i piani prescrittivi ed i consumi di detti prodotti.

D) Le parti si impegnano:

1. A stabilire come termine ultimo dello smaltimento scorte la data del 30/09/2009; dal 01/10/2009 l'accordo sarà operativo su tutto il territorio regionale.
2. Ad applicare i prezzi concordati indicati nell'Allegato A, a partire dal primo giorno del mese successivo al verificarsi delle condizioni di cui ai punti 1) A) 1) d) ed 1) D) 1).
3. Sino alla notifica di cessazione di distribuzione da parte di ciascuna delle ASL, i prezzi applicati dalle farmacie rimangono i prezzi di listino consigliati dalle ditte produttrici ad esclusione delle farmacie delle province di Viterbo, Frosinone e Latina, ossia laddove sono già in essere accordi precedenti.



4. I prezzi dei presidi, di cui all'allegato A, saranno oggetto di monitoraggio tramite la procedura on-line, al fine della revisione dell'allegato A nell'ambito del tavolo tecnico.

2) Contenuto e modalità operative dell'accordo

- a) I centri diabetologici ed i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche redigono il piano di autocontrollo glicemico relativo al materiale, di cui all'Allegato "A", per un periodo massimo di un anno e nei limiti quantitativi previsti dalle Linee di Indirizzo Regionali. Sarà cura delle ASL territorialmente competenti individuare un servizio dedicato che registri ed inserisca i dati del paziente e del piano di autocontrollo sul sistema web messo a disposizione da Federfarma Lazio, punto 1 lettera C)-comma 1, per tale accordo.
- b) Per i primi tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, i pazienti sprovvisti di piano di autocontrollo, in attesa di acquisirlo, potranno ricevere ugualmente dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta una prescrizione con un fabbisogno trimestrale per il successivo prelievo dei dispositivi presso le farmacie convenzionate. Le farmacie inseriranno nel web-system i seriali della ricetta, la TS, la ASL di residenza dell'assistito ed i prodotti erogati in via transitoria.
- c) La procedura di registrazione del piano di autocontrollo annuale sul portale internet, a cura dell'ASL o del diabetologo, si conclude con la stampa del prospetto del piano, che dovrà pervenire, anche attraverso modalità informatiche, al medico di medicina generale ed al pediatra di libera scelta, per consentire a questi ultimi di effettuare le prescrizioni del materiale in oggetto, per un fabbisogno massimo di tre mesi nel rispetto del piano suddetto, sul ricettario SSN di cui al DM 17.03.2008.
- d) I centri di diabetologia, i diabetologi operanti nelle strutture pubbliche ed i medici di medicina generale in convenzione, all'atto di rilasciare le prescrizioni, informano gli assistiti dei contenuti del presente accordo.
- e) La ricetta può essere spedita in tutte le farmacie pubbliche e private della Regione Lazio esclusivamente con l'inserimento nel sistema informatico. La spedizione della ricetta da parte della farmacia viene effettuata solo dopo verifica dei dati presenti sul web, fatta eccezione del periodo transitorio di cui al precedente punto b.
- f) Da parte dell'assistito non sono previste quote di compartecipazione alla spesa.
- g) In relazione ai vincoli imposti dal confezionamento primario, che non può essere modificato né manomesso per salvaguardare l'interesse del paziente, è ammessa la dispensazione di quantitativi eccedenti la prescrizione e se ne garantisce il rimborso alla farmacia, mediante variazioni delle quantità per singola erogazione, con compensazione sulle erogazioni successive, nell'ambito del piano annuale registrato e con le modalità previste dal sistema di gestione web.
- h) Per i prodotti di assistenza integrativa non inclusi nell'Allegato "A" si continuano ad applicare le modalità di prescrizione ed erogazione attualmente in vigore.

3) Tavolo tecnico paritetico e commissione mista

- a) E' istituito un tavolo tecnico paritetico, presieduto dal Dirigente regionale dell'Area Politica del Farmaco, composto da tre membri di Federfarma Lazio, 1 membro di Confservizi Lazio e tre membri designati dalla Regione, per la definizione delle funzionalità del sistema informatico e per la risoluzione di ogni problematica pertinente.
- b) Il tavolo tecnico provvederà altresì alla verifica semestrale della corretta applicazione dell'accordo e della qualità del servizio erogato agli assistiti. Inoltre si riunirà ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con particolare attenzione all'immissione di presidi innovativi.
- c) Il tavolo tecnico ha anche il compito di prendere in esame eventuali modifiche al testo del presente Accordo derivanti a qualsiasi titolo dalla sua non corretta applicazione.


4) Controversie e risoluzione dell'accordo

Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere con preavviso di 30 giorni, a far data dalla comunicazione alla controparte firmataria, con richiesta di deduzioni, qualora siano state disattese le condizioni previste dal presente accordo.

L'accordo ha validità biennale, rinnovabile tacitamente, salvo obiezioni della commissione paritetica; entra in vigore dal giorno stesso del recepimento tramite decreto del Commissario *ad acta*.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi, sia nazionali che regionali, incidenti sul contenuto dell'accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.

Per la Regione Lazio



Per Federfarma Lazio



Per le Farmacie Comunali